

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4878 del 30/09/2021
Oggetto	Società DIABER SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di PRODUZIONE UTENSILI DIAMANTATI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5026 del 30/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 19751/2021/CP/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara richiesta dall'impresa **DIABER SRL** per l'attività di **PRODUZIONE UTENSILI DIAMANTATI** sostitutiva del titolo abilitativo settoriale:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto PG n. 23785 del 15/03/2012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

**VISTO CHE:**

il giorno 24/06/2021 l'impresa **DIABER SRL**, con sede legale in Comune di Ferrara, Via Ranuzzi 95/b, attraverso il proprio legale rappresentante Sig. Franco Bergamini ha presentato al SUAP del Comune di Ferrara istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento allo stabilimento in Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per l'attività di **PRODUZIONE UTENSILI DIAMANTATI**;

l'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Ferrara al prot. n.76281 del 24/06/2021 e da ARPAE al prot.n. PG/2021/107431 del 08/07/2021;

lo stabilimento intende conseguire l'AUA affinché sostituisca il seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto PG n. 23785 del 15/03/2012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara,

in quanto si intende installare una nuova emissione **E2** derivante dall'attività di tornitura, rettifica e brasatura con caratteristiche analoghe a quella già autorizzata, a seguito dell'ampliamento dello stabilimento. Oltre a ciò, per l'emissione esistente **E1**, a seguito dell'istruttoria, si ha l'introduzione di un limite per un nuovo inquinante tra le prescrizioni.

Lo stabilimento, inoltre, intende conseguire il seguente titolo abilitativo settoriale:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.

447;

Per quanto concerne gli scarichi idrici la Società in oggetto possiede solamente scarichi di natura domestica in pubblica fognatura e pertanto, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

ARPAE ha comunicato al SUAP con nota prot. PG/2021/109559 del 13/07/2021 l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità;

è stato acquisito con prot. PG/2021/119521 del 30/07/2021 e fatto proprio il parere del Comune di Ferrara in merito l'impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara;

è stato acquisito con il medesimo prot. PG/2021/119521 del 30/07/2021 e fatto proprio il parere del dall'AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica - in merito alle emissioni in atmosfera trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara;

è stato acquisito con prot. n.PG/2021/125765 del 10/08/2021 il contributo istruttorio interno fornito da ARPAE ST in merito alle emissioni in atmosfera;

**VISTO:**

*il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;*

*il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;*

*il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese*

*e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

*la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;*

*la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*

*la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;*

**VISTI, inoltre:**

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” alla parte V - “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera.

La Determinazione n.4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

**VISTI, inoltre:**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore*”.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*”;

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*”;

**VISTI, inoltre:**

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

**RICHIAMATI**

*il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010*;

*la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018*;

*la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020*;

*la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia-Romagna*;

*la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli*;

**DATO ATTO:**

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è Barbara Villani, quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC Ferrara con sede in Ferrara, Via Bologna n.534 e disponibile sul sito istituzionale,

su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

### DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della Società **DIABER SRL** Codice Fiscale 01195970387 per lo stabilimento in Comune di Ferrara Via Ranuzzi 95/b , che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente Autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto PG n. 23785 del 15/03/2012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - “Allegato EMISSIONI” con acclusa planimetria di riferimento
  - “Allegato IMPATTO ACUSTICO”
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a

firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante.

*Firmato digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Dott.ssa. Marina Mengoli*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**